



# Città di Segrate

Ente capofila

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO, TRIBIANO**

## **SECONDA TRANCHE FAQ**

**Gara CUC 10/2016 S – Servizio di smaltimento/recupero rifiuti del Comune di Segrate**

**Lotto 1 – CIG: 68804864AA**

**Lotto 2 – CIG: 6880529825**

**Lotto 3 – CIG: 6880544487**

**Lotto 4 – CIG: 688058672F**

**Lotto 5 – CIG: 6880610AFC**

**Lotto 6 – CIG: 6880654F4A**

### **Quesito**

In riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) il disciplinare di gara, punto 2.1 "requisiti di partecipazione" prevede il "possesso di autorizzazione al funzionamento di impianto per il servizio di ricezione del rifiuto cer 200303 e del relativo ricondizionamento...". Si richiede di esplicitare cosa si intende per "ricondizionamento" in quanto, facendo riferimento agli allegati al D.Lgs. 152/2006 tale operazione non è indicata fra quelle previste dall'Allegato C, ma è prevista solo fra quelle contenute nell'allegato B, come operazione propedeutica solo ad operazioni di smaltimento (ad esempio in discarica) precludendo ogni qualsivoglia operazione di recupero, andando quindi contro quanto previsto dalla Piano regionale Rifiuti che identifica come il "recupero" sia l'operazione prioritaria da effettuare sui rifiuti. La parola "ricondizionamento" deve quindi essere intesa come l'insieme delle operazioni di recupero R3 e R5 da effettuare sul rifiuto?

2) Vi è una palese contraddizione tra quanto indicato nel disciplinare di gara al punto 2.1 "requisiti tecnici" e quanto indicato dal Capitolato all'art. 2. Il disciplinare (atto di gara di livello superiore al Capitolato, come espresso anche dalla giurisprudenza) prevede che la distanza massima dell'impianto si 50 km di raggio dal limite comunale. Il Capitolato indica che l'appaltatore dovrà dotarsi di un 'area dove far scaricare le spazzatrici in servizio. Situazione questa che è in palese contrasto con il disciplinare, oltre che richiedere anche, se del caso, le necessarie autorizzazioni per le operazioni di stoccaggio temporaneo. Si chiede quindi di chiarire tale discordanza.

3) L'articolo 2 del capitolato riporta un quantitativo non vincolante pari a 35,97 ton/anno pari a 27,25 ton/mese. E' evidente che uno dei due dati è un refuso. Si chiede di indicare il dato corretto.

### **Risposta**

Per "ricondizionamento" si intende l'attuazione di operazioni di recupero in impianti di trasformazione del rifiuto "residui della pulizia stradale (cod. CER 200303)" mediante la produzione di conglomerati inerti (allegato C) e l'avvio in discarica (rientrante nella categoria D15 dell'allegato B) della quota residuale non recuperabile.

Il raggio di 50 km è previsto quale limite massimo di percorrenza, nelle prestazioni a carico del trasportatore, individuate dal contratto vigente relativo all'affidamento dei "Servizi di Igiene

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale

via I Maggio 20090 - Segrate

Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751

C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



Ambientale”, sottoscritto dal Comune di Segrate e dalla Società AMSA Spa, il quale all’art. 2.2 – Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani e dei Rifiuti Speciali Assimilati, comma g., del capitolato speciale d’oneri, recita:

“I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti agli impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati, individuati dall’Amministrazione Comunale e comunque localizzati **nel raggio di 50 km** dal limite del territorio comunale.”

Per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo richiesto all’art. 2 del capitolato di gara, che recita: “L’Impresa appaltatrice dovrà dotarsi di un’area attrezzata nel territorio comunale o nelle immediate vicinanze con un raggio massimo di 1 km dal limite del territorio comunale, dove le spazzatrici dell’azienda appaltatrice dei Servizi di Igiene Ambientale possano scaricare giornalmente i rifiuti residui della pulizia stradale avente cod. CER 200303 (spazzamento), derivanti dalla pulizia delle strade”, si precisa quanto segue.

Tale necessità deriva dal fatto che ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. N. 152/2006 e della L.R. n° 26 del 12/12/2003, La Piattaforma Ecologica Comunale, autorizzata dalla Provincia di Milano con Decreto Autorizzativo n. R.G. 3760/2011 del 26/04/2011., non può recepire lo stoccaggio delle terre di spazzamento, nonché peraltro che lo stoccaggio temporaneo delle stesse non è individuato dal contratto vigente relativo all’affidamento dei servizi di Igiene Ambientale.

L’articolo 2 del capitolato riporta un quantitativo errato pari a 35,97 ton/anno e corretto pari a 27,25 ton/mese. Il dato esatto è pari ad un quantitativo non vincolante di circa **327,00 ton/anno** del rifiuto “residui della pulizia stradale (cod. CER 200303)”.